



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

### Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19046

Torino, 9 settembre 2019

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 8.9.2019 a Cortemilia tra Cortemilia ed Imperiese (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore PAPONE Mariano (Imperiese) è stato ammonito per avere prima contestato una decisione arbitrale e poi intrattenuto un dialogo con alcuni spettatori;
- Rilevato altresì in fatto che i sostenitori della soc. Imperiese hanno ripetutamente contestato le decisioni arbitrali, rivolgendo all'Arbitro espressioni gravemente offensive ed ingiuriose;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore PAPONE Mariano (Imperiese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a del Reg. Fed. di Giustizia;
- Considerato altresì in diritto che la condotta dei sostenitori della soc. Imperiese – ricadente nella responsabilità oggettiva della società medesima ex art. 3 comma 2 lett. b del Reg. Fed. Di Giustizia - è sanzionata dall'art. 14.3.II lett. a del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore PAPONE Mariano (Imperiese) la sanzione pecuniaria di Euro 100; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 42 del 2.9.2019, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 150;

infligge alla soc. Imperiese la sanzione pecuniaria di Euro 200; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 2 del 23.4.2019 ed alla sanzione n. 39 del 20.8.2019, applica a questo titolo l'aumento sino a due terzi ex art. 24 comma 4 in relazione al comma 2 Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 330.

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino